Studio Notarile Associato
MAZZA - PASQUINI
Via Dalmazia, 29 – 00198 Roma
Tel. 068411956 – Fax 068554074
E Mail: mazzapasquini@notariato.it

REGISTRATO
PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI **ROMA 5**
IN DATA 19 dicembre 2016
AL N. 17245
SERIE 1T
VERSATI € 200,00=

Repertorio n. 872 Raccolta n. 589

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IN HOUSE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di dicembre.

14 dicembre 2016

In Civitavecchia, **Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7.**

Avanti di me avv. Mariangela Pasquini, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

- COMUNE DI CIVITAVECCHIA, con sede in Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, codice fiscale: 02700960582, di nazionalità italiana;

presente in persona del relativo Sindaco **COZZOLINO Antonio**, nato a Torre del Greco (NA) il 7 luglio 1976, munito dei necessari poteri per quanto *infra* in virtù del disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e giusta deliberazione del relativo Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 2016, il cui verbale, unitamente al relativo allegato B, in copia autentica al presente atto **si allega sotto la lettera "A"**;

e, altresì, ai soli fini dell'accettazione della carica di cui al successivo Articolo 5 nonché ai fini di cui al successivo Articolo 6:

- dE LEVA Francesco, nato a Roma (RM) il 23 novembre 1962, residente a Roma (RM), Viale Pola n. 31, codice fiscale: DLV FNC 62S23 H501J, cittadino italiano;

e, altresì, ai soli fini dell'accettazione della carica di cui al successivo Articolo 5-*bis*:

- **MASTRANDREA Carlo**, nato a Viterbo il 12 luglio 1964, residente a Civitavecchia, Via Apollodoro n. 32, codice fiscale MST CRL 64L12 M082W, cittadino italiano.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale il "COMUNE DI CIVITAVECCHIA", come sopra rappresentato,

premette

- che, con la sopra citata deliberazione n. 79 del 27 luglio 2016, il Consiglio Comunale del COMUNE DI CIVITAVECCHIA ha deliberato, tra l'altro, di costituire una società in *house* denominata "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L." con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA, approvandone i relativi atto costitutivo e statuto nel testo alla detta deliberazione allegato (di seguito, anche, la **"Deliberazione Consiliare"**);

- che successivamente all'adozione della Deliberazione Consiliare e, precisamente in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. Legge Madia);

- che, onde uniformarsi alle inderogabili disposizioni dell'ora vigente Legge Madia in tema di costituzione di società *in house*, si rende necessario apportare talune modifiche al testo dell'atto costitutivo e dello statuto approvato e allegato alla Deliberazione Consiliare;
- che, inoltre, sempre in conformità al disposto della Legge Madia (art. 3, comma 2) si rende obbligatorio nominare un organo di controllo o un revisore della società in parola;
- che con la Deliberazione Consiliare il Consiglio Comunale ha conferito al Sindaco, alla Giunta e ai Dirigenti competenti mandato di assumere i necessari provvedimenti al fine di raggiungere le finalità indicate nella deliberazione stessa e al fine di consentirne il perfezionamento, con espresso consenso ad apportare allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici ovvero per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura;
- che, pertanto, il Sindaco, nell'esercizio del mandato come sopra espressamente conferitogli, intende apportare all'atto costitutivo e allo statuto della società le suddette necessarie modifiche, anche in considerazione della circostanza che si tratta di modifiche non sostanziali rese necessarie dalla legge pro tempore vigente nonché in considerazione della circostanza che la costituzione della società in oggetto è oramai divenuta particolarmente urgente per le ragioni risultanti dalla medesima Deliberazione Consiliare e, in particolare, in considerazione delle esigenze connesse alle procedure concorsuali in essere con riferimento alle preesistenti società *in house* del medesimo Comune;
- che, in ogni caso, la stessa Legge Madia per modifiche statutarie volte ad uniformare lo statuto alle inderogabili disposizioni di legge non prescrive una previa delibera di Consiglio Comunale;
- che, con decreto del Sindaco del COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna prot.n. 103369 che in copia autentica al presente atto **si allega sotto la lettera "B"**, adottato all'esito di una procedura di selezione pubblica come meglio risultante dal decreto stesso, è stato nominato quale Amministratore Unico della società il dott. dE LEVA Francesco, come sopra presente e generalizzato, con contestuale determinazione ivi della relativa indennità massima di posizione in Euro 60.000,00 massimi lordi, oltre I.V.A. se dovuta, all'anno e rinvio della determinazione dell'esatta misura della detta indennità in sede di successiva assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre al diritto al rimborso delle spese sopportate per ragioni d'ufficio;
- che il detto dott. dE LEVA Francesco ha reso dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni di compatibilità dell'incarico, acquisita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna al prot.n. 0103330, nonché dichiarazione in merito ai

requisiti e alle condizioni di conferibilità dell'incarico, acquisita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna al prot.n. 0103325;
- che, con decreto del Sindaco del COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna prot.n. 103535 che, in copia autentica al presente atto **si allega sotto la lettera "C"**, é stato nominato quale Sindaco Unico della società il dott. MASTRANDREA Carlo, come sopra presente e generalizzato, con contestuale determinazione *ivi* del relativo compenso in Euro 9.000,00, oltre cassa ed I.V.A., all'anno;
- che il detto dott. MASTRANDREA Carlo ha reso dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni di compatibilità dell'incarico, acquisita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna al prot.n. 0103518, nonchè dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni di conferibilità dell'incarico, acquisita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna al prot.n. 0103522;

tutto ciò premesso,

come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1) Denominazione sociale

E' costituita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA una società a responsabilità limitata *in house* con unico socio sotto la denominazione **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata: **"C.S.P. - S.R.L."**.

Articolo 2) Sede

La Società ha sede in **Civitavecchia** (RM).

Articolo 3) Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4) Oggetto sociale

La Società ha lo scopo indicato nell'articolo 4) dello Statuto sociale; Statuto recante le norme relative al funzionamento della società, *ivi* comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, composto di numero 35(trentacinque) articoli, che si trascrive in calce al presente atto costitutivo per formarne parte integrante e sostanziale e che, previa lettura da me datane, il socio unico COMUNE DI CIVITAVECCHIA approva articolo per articolo e nel suo complesso.

Articolo 5) Organo Amministrativo

Operando la scelta di cui all'articolo 19 dello Statuto sociale, i Soci convengono di affidare l'amministrazione della Società ad un **Amministratore Unico** che nominano, con i poteri di legge e di statuto, per 3 (tre) esercizi sociali, nella persona del dott. **dE LEVA Francesco** (come sopra generalizzato), il quale, presente, accetta la carica, eleggendo domicilio allo scopo presso la suindicata sede sociale e dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o

decadenza a norma di legge o di statuto.
Per il compenso spettante al nominato Amministratore Unico si fa espresso riferimento a quanto previsto nel sopra citato decreto del Sindaco del COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna prot.n. 103369.
A tal riguardo, si precisa che il detto compenso comincerà a maturare dal momento in cui la Società diverrà operativa per effetto del primo degli affitti/acquisti dei rami di azienda di titolarità delle altre società *in house* o operative territoriali del Comune di Civitavecchia.

Articolo 5-*bis*) Organo di Controllo

Operando la scelta di cui all'articolo 29 dello Statuto sociale, i Soci convengono di nominare un Organo di Controllo costituito da un Sindaco Unico, cui viene affidata altresì la revisione legale dei conti della società, designando a tale carica, con i poteri di legge e di statuto, per i primi 3 (tre) esercizi sociali, il dottor:
MASTRANDREA Carlo (come sopra generalizzato), revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, il quale, presente, accetta la carica, eleggendo domicilio allo scopo presso la suindicata sede sociale e dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a norma di legge o di statuto.
La retribuzione annuale del Sindaco Unico viene determinata, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), oltre cassa previdenziale e I.V.A., come previsto nel sopra citato decreto del Sindaco del COMUNE DI CIVITAVECCHIA in data odierna prot.n. 103535.

Articolo 6) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** e viene sottoscritto e liberato per intero dal socio unico, COMUNE DI CIVITAVECCHIA in denaro, mediante consegna al testè nominato Amministratore Unico della corrispondente somma, a mezzo di un assegno circolare, non trasferibile, emesso da "Intesa Sanpaolo S.p.A.", Agenzia di Civitavecchia, Via Risorgimento, in data odierna, di Euro 10.000,00, intestato alla Società, contraddistinto con il n. 3205567402-11.
Il nominato Amministratore Unico pertanto, dichiara di aver ricevuto la suindicata somma, rilasciandone quietanza, ed attesta che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è versato per intero.

Articolo 7) Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Articolo 8) Spese

Le spese del presente atto, ammontanti complessivamente a circa Euro 8.200,00 (ottomiladuecento virgola zero zero) sono a carico della Società.

La società è retta dal seguente Statuto.

***

STATUTO DELLA
"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI – SOCIETA' A RESPOSABILITA' LIMITATA "

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata *in house* denominata **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata: **"C.S.P. - S.R.L." con socio unico il Comune di Civitavecchia.**

1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere o rilievo tipografico e formare oggetto di *design*.

1.3. Le norme statutarie di cui *infra*, nella parte in cui derogano all'ordinaria disciplina delle società di capitali di cui al codice civile, trovano la propria ragione nella circostanza che la Società è una società *"in house"*, come tale a capitale interamente pubblico ed avente ad oggetto la gestione, in affidamento diretto, di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico socio esclusivo, al fine di garantirne l'unitarietà. Come tale, altresì, la Società è soggetta ad un controllo da parte dell'ente pubblico esclusivo titolare del relativo capitale sociale analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi, esercitando quest'ultimo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società, nonché è destinata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla (di seguito, anche, semplicemente **"Ente Pubblico"**); il tutto come meglio in appresso.

1.4. Il detto controllo analogo ed il relativo vincolo di delegazione interorganica si esprimono nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione e tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, la regolazione e la gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico socio, che affida i Servizi Pubblici Locali, effettua sulla Società il controllo strategico e del bilancio preventivo e consuntivo nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa, attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche competenze.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Civitavecchia (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2.2. I soci possono istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e dipendenze.

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

4.1. La Società ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la Società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali e di pubblica utilità in genere a favore del Comune di Civitavecchia nell'ambito del territorio di competenza dello stesso, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.

4.2. In particolare, tra gli altri, la Società ha ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indicati:

A) Esercizio, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali;
- fognatura;
- depurazione delle acque reflue ad uso civile e industriale;
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori di reti e impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari;
- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle reti e delle infrastrutture, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, propria o di terzi;
- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale;
- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e svilup-

po, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;
-commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;
-studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;
-progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.
-la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.
B) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:
-trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, incluso il servizio pubblico autofilotranviario, sotterraneo e ferroviario di persone e cose;
-l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento stazione – porto/aereoporto, servizi sostitutivi delle FS o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo.
-gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione.
-gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
-progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere e infrastrutture connesse al trasporto in genere;
-programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
-manutenzione e gestione della illuminazione pubblica; [da verificare con dirigenti comune]
-vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;

-fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli autobus;
-ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.
C) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:
-raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
-spazzamento e lavaggio viario;
-manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo urbano;
-gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per il controllo obbligatorio delle caldaie;
-servizi cimiteriali;
-gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche;
- servizio di gestione del canile comunale;
- servizio di bagni pubblici a pagamento;
-altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legislazione vigente;
-gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
-gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti;
-raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, imballaggi in genere ecc, anche porta a porta, e loro commercializzazione;
-lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi;
-la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue;
-la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi;
-realizzazione e gestione di impianti di riciclaggio, recupero, inertizzazione, compostaggio, cogenerazione, ammasso, deposito, innocuizzazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, fanghi, depurazione delle acque e dei fiumi, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni tecniche e commerciali inerenti e connesse a tali servizi e attività;
D) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore socio - sanitario costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:
-Dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici e attività complementari;
-tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;
- le attività inerenti l'assistenza educativa culturale;

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti, la Società potrà realizzare gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento degli impianti e delle dotazioni nonché gli interventi di ristrutturazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi di valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali degli impianti e delle dotazioni destinati al servizio pubblico concesse in uso dal socio.

4.4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra nonché potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'attività sociale, purché necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che la stessa deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.5. Fermo quanto sopra, la Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fideiussioni per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare per quanto concerne le c.d. attività riservate, e purché tutte tali operazioni non costituiscano attività prevalente della Società.

4.6. La Società opera nel campo dei Servizi Pubblici Locali ai sensi delle disposizioni comunitarie e delle leggi nazionali e regionali tempo per tempo vigenti ed essendo chiamata a svolgere servizi pubblici e di utilità sociale è tenuta ad operare nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.7. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali, potendo anche partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.

4.8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle notizie inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
5.2. Per tutta la durata della Società la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento).
5.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, *ivi* compresi beni in natura e crediti, inclusa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.
5.4. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
5.5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
L'aumento del capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-*ter* c.c., anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla relativa decisione di aumento del capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
5.6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-*bis*, comma 2, c.c. possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 6

6.1. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.
6.2. I soci possono, tuttavia, decidere che le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Articolo 7

7.1. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi, sono liberamente trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici e purchè con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "*in house*" da parte del Comune di Civitavecchia di Servizi Pubblici Locali.
7.2. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune ac-

cordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.3. Il trasferimento di partecipazioni eseguito in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto 7.1. ovvero eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, non ha effetto nei confronti della Società, in guisa che l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

7.4. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni a soggetti pubblici già soci ovvero a soggetti pubblici terzi dovrà comunicare per iscritto la propria offerta all'Organo Amministrativo, mediante apposita *denuntiatio* contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

La *denuntiatio* può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione.

L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della *denuntiatio*, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; la detta dichiarazione può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio* (nel caso di raccomandata cartacea, entro il detto termine di trenta giorni essa deve essere consegnata alle poste);

b) l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti; la detta comunicazione deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) e può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio.*

7.5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano

espressamente e preventivamente rinunziato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

7.7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta di concludere il futuro contratto di trasferimento della partecipazione stessa ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, si intenderà concluso il relativo contratto preliminare di trasferimento della partecipazione ai sensi dell'articolo 1351 c.c. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la data di stipulazione del contratto definitivo di trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.8. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire la totalità della partecipazione all'acquirente indicato nella *denuntiatio*; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione, potrà trasferire la relativa parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.9. Tutte le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano applicazione anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà.

7.10. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi non possono essere offerte in garanzia né in godimento.

7.11. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse è richiesto il gradimento unanime degli altri soci.

A tal fine, una volta decorso inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'Organo Amministrativo, che dovrà trasmetterla al socio.

Qualora, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

Salva l'ipotesi di silenzio-assenso di cui al precedente capoverso, in caso di mancata concessione del gradimento il so-

cio che intende alienare la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società a norma di legge e di statuto.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 8

8.1. Il recesso è ammesso nei casi previsti dal codice civile.

8.2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'Organo Amministrativo presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

8.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

8.4. Salva diversa inderogabile disposizione di legge, il recesso produce i suoi effetti una volta intervenuto il rimborso della relativa partecipazione.

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società i seguenti:

- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo Amministrativo;
- l’Organo di Controllo.

In conformità al disposto dell’art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietata l’istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norma generali in tema di società.

In conformità al disposto dell’art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato a componenti degli organi sociali.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9

9.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori ed il relativo compenso, nonché l'eventuale nomina di direttori generali, amministrativi e tecnici, con determinazione dei relativi compiti e attribuzioni e del relativo compenso;

3) la nomina , nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, del Sindaco Unico ovvero dei membri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e/o la nomina del Revisore nonché e la determinazione del relativo compenso;

4) le modificazioni del presente Statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9.3. Sono, inoltre, come consentito dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:

1) *budget* di esercizio;

2) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui, salvo che si tratti di:

2.a) operazioni e contratti già previsti nel *budget* di cui al precedente numero 1);

2.b) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito;

2.c) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche, etc.

3) criteri generali per la formulazione delle tariffe, ove non già determinati a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4) modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;

5) l'assunzione di prestiti/mutui non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;

6) acquisto e presa in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;

7) alienazione o concessione in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;

8) acquisto o presa in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventivamente autorizzati in sede di *budget*;

9) alienazione o concessione in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventivamente autorizzati in sede di *budget*;

10) acquisti di partecipazioni societarie e simili;

11) alienazione, totale o parziale, di partecipazioni societarie e simili;

12) piani annuali/pluriennali di assunzione e di riduzione di personale;

13) piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;

14) prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali;

15) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);
16) su ogni altro argomento che l'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, ovvero **il** Soggetto incaricato del Controllo Analogo ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.

9.4. Per le decisioni ed operazioni suindicate, pertanto, l'Organo Amministrativo non può procedere in assenza della previa autorizzazione dei soci.

9.5. Le decisioni dei soci suindicate sono assunte nel rispetto del disposto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e degli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti, e costituiscono, insieme a quanto previsto nei successivi Articoli 30 e 31, esplicazione dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, da parte dell'ente pubblico socio, analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi.

Articolo 10

10.1. Le decisioni dei soci possono essere assunte:
a) mediante deliberazione assembleare,
b) sulla base di consultazione scritta;
c) mediante consenso espresso per iscritto.

10.2. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ferme diverse maggioranze di legge per singole ipotesi.

10.3. Nell'ipotesi di decisioni dei soci assunte sulla base di consultazione scritta o mediante consenso per iscritto, tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 11

11.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo della consultazione scritta, dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, che astenuti o contrari.

11.2. Detto documento deve essere sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nel domicilio risultante dal competente

Registro delle Imprese oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla Società e annotato nell'eventuale libro soci.

11.3. Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sull'eventuale Libro delle decisioni dei Soci.

11.4. La suddetta comunicazione a ciascun socio sarà del pari considerata effettuata, laddove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Articolo 12

12.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo del consenso espresso per iscritto, esso avverrà mediante la redazione di un documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

12.2. Tale documento dovrà essere trasmesso in copia a tutti i soci, i quali dovranno restituirlo alla Società con l'indicazione del voto e/o dell'astensione e/o della contrarietà, dell'eventuale motivazione ed altresì con la sottoscrizione del socio.

Articolo 13

13.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la relativa adunanza.

13.2.L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica) con conferma di ricezione.

13.3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno; potrà essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, purchè non nel medesimo giorno della prima.

13.4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

Articolo 14

14.1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno degli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti; oppure, in caso di mancanza, alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

14.3. Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

14.4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 15

15.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Articolo 16

16.1. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

16.2. L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

17.1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capi-

tale sociale, fatte salve le deliberazioni per le quali sia richiesto a norma di legge un diverso *quorum* deliberativo.

17.2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

Articolo 18

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLLA SOCIETA'

Articolo 19

19.1. La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina e nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, da:

1) un Amministratore Unico;

2) un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina.

19.2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete alla decisione dei soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. Per la prima volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo.

19.3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci ed anche a persone giuridiche od enti in genere.

19.4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

19.5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

19.6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

Tutto quanto sopra in materia di rimborso e compenso purchè nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti n materia.

19.7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa espressa decisione dei soci.

19.8. Gli amministratori sono rieleggibili.

19.9. Gli amministratori sono liberamente revocabili anche senza giusta causa e, in ogni caso, senza diritto ad indennizzo, stante la natura politico-fiduciaria della relativa nomina proveniente dal/i socio/i ente/i pubblico/i. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le al-

tre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Referente per il Controllo Analogo/Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo.

19.10. Costituisce causa di decadenza automatica degli amministratori la scadenza del mandato dell'Amministrazione politica che li ha nominati; la detta decadenza ha effetto dal momento della nomina, con decisione dei soci, del nuovo Organo Amministrativo della Società. A tal fine, alla scadenza del mandato dell'Amministrazione che li ha nominati, gli amministratori fino a quella data in carica hanno l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori o per la conferma di quelli già in carica.

Articolo 20

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dai soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

20.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20.3. I soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione possono nominare un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 la detta carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento ad esso di compensi aggiuntivi.

Articolo 21

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

21.3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discus-

sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente Articolo 16.1. per le analoghe adunanze dell'Assemblea dei soci.

21.6. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

21.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge ovvero in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 22

22.1. A meno che l'adozione del metodo collegiale non sia richiesta dalla legge o dallo Statuto ovvero da uno o più amministratori, e fatti comunque salvi i casi di cui all’art. 2475, comma 4, c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

22.2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, *ivi* compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta, oltre che ai membri dell’Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, i quali, se intendono esprimere voto favorevole o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, *ivi* compresi il telefax e la posta e-

lettronica) al proponente e alla Società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come astensione.
Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione.
Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'identità dei votanti;
c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.
22.3. Ove si adotti il metodo della decisione mediante il consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla Società nel termine in cui al successivo capoverso, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione, *ivi* compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo.
Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 10 (dieci) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di 10 (dieci) giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'identità dei votanti;
c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.
22.4. Le decisioni degli amministratori mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

23.1. Fermo l'esercizio del controllo analogo di cui ai successivi Articoli 30 e 31 del presente Statuto e fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 c.c. e dal precedente Articolo 9 del presente Statuto, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, che può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
23.2. L'Organo Amministrativo trasmette al Soggetto incaricato del Controllo Analogo:
(a) con cadenza trimestrale:
- una situazione economica e finanziaria della Società (c.d. trimestrale), con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*;
- *reports* economici suddivisi per centri di costo analitici (settore di attività);
- *reports* sui flussi di liquidità;
(b) con cadenza annuale:
- *reports* con i dati utilizzati per l'applicazione delle Tariffe dell'utenza;
- l'elenco aggregato degli acquisti dei beni, servizi e lavori elencando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modificazioni del regolamento degli acquisti;
nonché, semestralmente,
- un bilancio infrannuale della Società, con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*.

L'Organo Amministrativo, inoltre, riferisce con apposita relazione trimestrale al Soggetto incaricato del Controllo Analogo sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue eventuali controllate e, comunque, riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'Organo Amministrativo e/o Direttori e/o Dirigenti della Società abbiano un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dal Soggetto incaricato del Controllo Analogo, rendendo tempestiva e analitica motivazione in ordine a tali scostamenti.

Articolo 24

24.1. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato fissando le relative attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

24.2. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire con precisione i limiti delle relative deleghe, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega.

24.3. L'amministratore delegato ha l'obbligo di riferire ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Controllo della Società.

24.4. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione come determinato dalla Assemblea. E', tuttavia, ammessa una differente distribuzione tra i diversi membri del Consiglio di Amministrazione del detto compenso complessivo in relazione alle deleghe attribuite.

24.5. Non sono delegabili le materie riservate alla decisione dei soci ai sensi del precedente Articolo 9.

24.6. Non sono, inoltre, delegabili le materie elencate nell'articolo 2475, ultimo comma, c.c.

24.7. L'Organo Amministrativo può nominare institori o procuratori, per singoli affari o per categorie di affari e per il compimento di determinati atti stabilendone i poteri.

Articolo 25

L'Organo Amministrativo è tenuto a controllare la qualità dei servizi pubblici locali erogati dalla Società mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti e, in particolare, a tal fine, è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi pubblici locali erogati.

Articolo 26

L'Organo Amministrativo provvede alla stipula della Carta della Qualità dei Servizi, per ciascuno dei servizi gestiti, conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n.

286/1999 ("Qualità dei servizi pubblici"), nonché conformemente alle linee guida contenute nell'accordo in conferenza unificata del 26 settembre 2013 e all'articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Articolo 27

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, adotta – se ritenuto necessario – regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione della Società.

In particolare, tra gli altri, possono essere disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:

a) Appalti, forniture, servizi, spese in economia;

b) Modalità di assunzione e regolamentazione del personale;

c) Modalità di accesso agli atti aziendali;

d) Ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione societaria, se ritenuto opportuno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 28

28.1. La rappresentanza generale della Società, sostanziale e processuale, spetta:

- all'Amministratore Unico; o
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato; la firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente.

28.2. La rappresentanza sociale altresì spetta:

- all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega;
- ai direttori generali ed agli institori, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con decisione dell'Organo Amministrativo, ai quali essa sarà attribuita nelle forme di legge da colui cui spetta la rappresentanza organica della società;
- ai procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari, cui essa sarà attribuita, previa decisione dell'Organo Amministrativo, da uno dei soggetti di cui sopra, nei limiti del proprio potere di rappresentanza, nelle forme di legge.

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 29

29.1. In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 l'Assemblea nomina in ogni caso un Organo di Controllo o un Revisore.

29.2. L'Organo di Controllo svolge funzioni di controllo interno della società.

29.2.1. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

29.2.2. L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea

all'atto della relativa nomina.
29.2.3. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
29.3. Il Revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della Società.
Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA'

Articolo 30

30.1. Come già precisato al precedente Articolo 1, l'affidamento diretto in favore della Società di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico o degli enti pubblici socio/i esclusivo/i presuppone e comporta la soggezione della Società stessa ad un controllo, da parte del/i detto/i ente/i pubblico/i, analogo a quello da quest'ultimo/i esercitato sui propri servizi.
Il detto controllo analogo è esercitato dai seguenti soggetti:
- dall'Assemblea dei soci, per le decisioni ed operazioni di cui al precedente Articolo 9.3. per le quali è prevista dal medesimo Articolo 9.3. la previa autorizzazione assembleare;
- dal Soggetto incaricato del Controllo Analogo, di cui al presente Articolo 30, per le operazioni e con le modalità di cui al successivo Articolo 31; al medesimo Soggetto incaricato del Controllo Analogo spetta, altresì, la vigilanza sull'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo della Società, delle decisioni dell'Assemblea dei soci di cui sopra.
Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo è costituito dal/i Dirigente/i dell'Ufficio Controllo Analogo del/degli ente/ pubblico/i socio/i *pro tempore*.
30.2. Trattandosi di attività istituzionale dell'Ente Locale socio, attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto incaricato del Controllo Analogo, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

Articolo 31

31.1. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo svolge attività di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società come precisato nel successivo articolo.
31.2. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo e controllo e negli statuti delle predette società.
31.3. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo - fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto so-

cietario - esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari - con esclusione dell'Organo di Controllo della Società con cui si confronta ai sensi del successivo punto 31.8. del presente articolo - ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale.

31.4. In particolare, il Soggetto incaricato del Controllo Analogo ha poteri di iniziativa (controllo "*ex ante*"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "*ex post*") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo della Società.

31.5. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, la cui assenza (o violazione) è fonte di responsabilità per gli amministratori, sui seguenti atti predisposti dall'Organo Amministrativo della Società:

a) corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità amministrative);

b) schemi dei contratti di servizio con i soci e successive modifiche e integrazioni;

c) la macro-organizzazione aziendale.

31.6. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e, a tal fine, formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui *reports* gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dall'Organo Amministrativo della Società.

31.7. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo formula:

- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;
- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale *ex* D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo;
- parere in ordine alla nomina e alla revoca del/i responsabile/i delle funzioni di *internal auditing* e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori.

31.8. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo:

- si confronta con l'Organo di Controllo della Società e con il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001;
- in occasione delle assemblee dei soci riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo ana-

logo ai sensi della normativa vigente;
- informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche;

31.9. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo può chiedere all'Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività e può formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore congiunto o disgiunto dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

31.10. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo, nell'ipotesi in cui ravvisi scostamenti rispetto alla programmazione e/o agli indirizzi approvati ovvero laddove l'Organo Amministrativo non provveda a fornire le informazioni richieste, potrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità stabilite al precedente Articolo 13, per gli opportuni provvedimenti.

31.11. L'attività del Soggetto incaricato del Controllo Analogo è esercitata nel rispetto del disposto degli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 32

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni; in questo ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala nella relazione sulla gestione (o, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 33

La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 34

La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più li-

quidatori, fissandone poteri e compensi.

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.

***

Ai sensi dell'articolo 111-*ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, ai fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese, i comparenti precisano che l'attuale indirizzo ove è posta la sede sociale è in **Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7.**

Le Parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai Comparenti, i quali a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio essendo le ore diciassette e minuti venti (h. 17.20).

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia.

Consta di fogli quindici per pagine trenta fin qui.

FIRMATO:

ANTONIO COZZOLINO

CARLO MASTRANDREA

FRANCESCO DE LEVA

MARIANGELA PASQUINI Notaio (sigillo)

ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

Allegato "A" all' atto
Rep. n. 842
Racc. n. 589

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2016 in sessione Straordinaria di Seconda convocazione.

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA – COSTITUZIONE SOCIETÀ MULTISERVIZI CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di luglio alle ore 09:28 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1	COZZOLINO ANTONIO	P	14	BAGNANO RAFFAELLA	A
2	RICCETTI ALESSANDRA	P	15	LA ROSA EMANUELE	P
3	D'AMBROSIO ELENA	P	16	LA ROSA ROLANDO	P
4	BARBANI CLAUDIO	P	17	PIENDIBENE MARCO	P
5	FLOCCARI FULVIO	P	18	STELLA PAOLA RITA	A
6	BRIZI DANIELE	P	19	DI GENNARO MARCO	A
7	TRAPANESI FABRIZIA	P	20	MECOZZI MIRKO	A
8	PUCCI MARCO	P	21	GRASSO MASSIMILIANO	P
9	MENDITTO DARIO	P	22	PERELLO DANIELE	A
10	CARLINI PATRIZIO	A	23	D'ANGELO ANDREA	A
11	MANUNTA MATTEO	P	24	DE PAOLIS SANDRO	A
12	FORTUNATO FRANCESCO	P	25	GUERRINI MAURO	A
13	RIGHETTI FABRIZIO	A			

PRESENTI: 15 ASSENTI: 10

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza il Presidente del Consiglio, Riccetti Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Caterina Cordella.
Sono presenti gli Assessori: SAVIGNANI MARCO, TUORO FLORINDA.
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, PUCCI MARCO, PIENDIBENE MARCO

Illustra il provvedimento l'assessore Savignani.

Entrano in aula i consiglieri Mecozzi e D'Angelo – presenti 17.

Intervengono sull'argomenti i consiglieri Grasso, Ass. Savignani che risponde, Piendibene, Ass. Savignani che risponde.

Entra in aula il consigliere Di Gennaro – presenti 18

Intervengono i consiglieri La Rosa Rolando, Ass. Savignani, Di Gennaro, La Rosa Emanuele, Floccari, Grasso, Ass. Savignani, Menditto e Sindaco.

Durante gli interventi escono dall'aula i consiglieri Mecozzi e D'Angelo – presenti 16.

Esce l'assessore Tuoro.

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Piendibene, Grasso, D'Ambrosio.

OMISSIS

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l'allegata proposta n. 74 del 25/5/2016 dell'ufficio Coordinamento delle attività di supporto alle scelte sulle partecipazioni;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 18/7/2016;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani, Pucci e Piendibene, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	16	VOTANTI	16
FAVOREVOLI	13		
CONTRARI	3 (Grasso, Di Gennaro e Piendibene)		

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta n. 74 del 25/5/2016 dell'ufficio Coordinamento delle attività di supporto alle scelte sulle partecipazioni facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Alle ore 12.22 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

Proposta n° 74 del 25/05/2016

PROPOSTA DI DELIBERA

Ufficio Proponente:COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE SCELTE SULLE PARTECIPAZIONI

Relatore: COZZOLINO ANTONIO

OGGETTO : *Riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia – Costituzione società multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.*

Premesso che:

- il Comune di Civitavecchia detiene il 100% del capitale sociale di Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione (di seguito: "HCS") la quale, a sua volta detiene il 100% delle quote del capitale sociale in Argo S.r.l. in liquidazione, Ippocrate S.r.l. in liquidazione, Citta Pulita S.r.l. in liquidazione;
- HCS gestisce direttamente l'attività di produzione, adduzione e fornitura di acqua potabile a favore del Comune di Civitavecchia proveniente dalle fonti dell'ex nuovo Mignone e, per il tramite delle Società Operative Territoriali (SOT) ulteriori servizi e, precisamente:
- tramite la società Ippocrate S.r.l.: i servizi cimiteriali; il servizio di assistenza educativa culturale; servizio farmaceutico pubblico al dettaglio;
- tramite Città Pulita S.r.l.: servizio di igiene urbana; servizio di gestione del canile municipale; la gestione della segnaletica stradale;
- tramite ARGO S.r.l.: il servizio di trasporto pubblico locale; servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento; servizio di trasporto scolastico;
- il Comune di Civitavecchia detiene inoltre il 100% del capitale sociale di Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. in liquidazione;
- le partecipazioni nelle suindicate società sono state valutate come coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell'art.3, comma 27 della legge n.244/2007;
- HCS e le SOT hanno maturato situazioni economico-finanziarie critiche, che hanno condotto alla liquidazione delle stesse tra il 2013 e il 2014;

- il quadro è reso ancor più complesso dall'elevato stock debitorio delle società partecipate, tale da rendere ineludibile il ricorso a procedure di risanamento del debito, ciò, attraverso uno strumento complessivo della crisi d'impresa previsto dalla legge Fallimentare (Concordato) e dunque, innanzi il Tribunale di Civitavecchia;
- con atto deliberato dal Consiglio Comunale in data 11 marzo 2016 veniva formulato atto di indirizzo al Dirigente dei: "Servizi Finanziari e Partecipate" di "*reperire le risorse finanziarie ed economiche necessarie al supporto finanziario a titolo di finanza esterna ai piani di concordato di HCS e delle SOT, nell'ambito delle risorse disponibili previste al punto 2.1. dello Schema di Attualizzazione ed Interpretazione del vigente accordo che disciplina i reciproci rapporti tra l'Amministrazione comunale di Civitavecchia ed Enel produzione S.p.a.*".

Visto che:
- la legge 23/12/2014 n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1 un complesso di norme costituenti impulso agli enti locali per la realizzazione, a partire dal 2015, di processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali (in particolare di quelli a rete) e, soprattutto, delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di ridurre (anche mediante aggregazioni) gli attori del sistema e di conseguire risparmi;
- la linea di intervento specifico sulle società è specificamente definita dai commi da 611 a 615 dello stesso art. 1 della legge n. 190/2014, secondo uno schema che richiede l'impegno degli enti locali sin dall'inizio del 2015, dovendo essi avviare dei percorsi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sin da gennaio, con traduzione delle misure individuate in un piano operativo, da approvare, pubblicare sul sito internet e inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo;
- il citato comma 611 prevede che gli enti provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Preso atto che:

- in attuazione di quanto previsto dall'art.1 commi 611 e seguenti della legge n.190 del 2014, con riferimento alle Società Partecipate, il Comune di Civitavecchia ha adottato con Decreto del Sindaco del 31 marzo 2015 le Linee di Sviluppo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- nel citato piano il Comune di Civitavecchia ha individuato quali obiettivi: da un lato risolvere la situazione debitoria delle Società Partecipate, attraverso l'ammissione a procedure di Concordato Preventivo per ogni singola società, dall'altro quello di consentire il proseguimento dei servizi (con la salvaguardia della continuità aziendale e del personale addetto agli stessi), attraverso il modulo gestorio dell'*in house*.

  In particolare, le citate Linee di sviluppo del Piano Operativo di razionalizzazione prevedono, tra l'altro: "*a) la presentazione di domande di concordato e/o nuovi piani* ex *art.182 bis Legge Fallimentare per Hcs e le Sot innanzi al Tribunale di Civitavecchia per la ristrutturazione dell'ingente stock debitorio pregresso; b) nell'ambito della procedura innazi il Tribunale di Civitavecchia, sotto il controllo del Giudice, l'intervento di una Newco (con un nuovo piano industriale in equilibrio per i singoli servizi) che prenderebbe dapprima in affitto/cessione i rami di azienda di HCS e SOT per poi procedere successivamente ad un loro acquisto nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei terzi*";

- nel piano sono previsti inoltre i seguenti obiettivi strategici:

a) soluzione delle problematiche economico-finanziarie dell'attuale sistema di società partecipate, con abbattimento delle condizioni di rischio potenziale per il bilancio del Comune mediante sviluppo delle procedure liquidatorie già in corso e rafforzamento delle stesse;
b) attivazione di procedure che, incardinate in quelle liquidatorie, consentano il risanamento del debito delle società;
c) rilettura del modello assunto in passato per la gestione delle infrastrutture ed intervento, anche in chiave liquidatoria, dell'attuale forma gestionale, puntando ad un'ottimizzazione della gestione degli asset infrastrutturali collegata alla gestione dei servizi pubblici;
d) riassetto industriale dei principali servizi pubblici locali, con riconduzione ad un modulo gestorio che consenta la produzione e l'erogazione degli stessi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, unitamente ad una relazione più intensa con il Comune di Civitavecchia, quale ente socio;

e) tutela delle risorse umane impegnate nei processi produttivi dei servizi pubblici locali, mediante l'utilizzo di strumenti diversi collegati alle varie fasi di evoluzione del sistema.

Dato atto che ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel POR, nell'ambito del processo complessivo di ristrutturazione delle società partecipate, finalizzato a costruire un vero e proprio piano di rilancio dell'intera gestione dei servizi, ripristinando le condizioni di economicità a valere nel tempo è stato previsto:

(a) nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il passaggio dei servizi e del personale dipendente dalle attuali società alla Newco;

(b) l'individuazione dei servizi da affidare a NewCo anche in funzione di sostenere la economicità e la efficienza della gestione e dunque la definizione dei singoli schemi di contratti di servizio relativi ai servizi gestiti in house dei quadri economici di dettaglio, con relative analisi di confronto con i valori di mercato;

(c) la definizione del Piano Industriale della NewCo in regime di equilibrio economico finanziario anche attraverso la definizione di un accordo sindacale nell'ambito delle instaurande procedure di concordato;

(d) la definizione dello Statuto della Newco;

(e) la relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012: dalla quale si evince la sussistenza delle ragioni e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto;

Considerato che:

- risulta necessario costituire una società che consenta, come modulo gestionale, al Comune di Civitavecchia di governare la produzione e l'erogazione dei principali servizi pubblici, con una struttura semplificata rispetto al sistema attuale, coerente con la logica multiservizi esplicitata nei criteri nell'art. 1, comma 611 della legge n. 190/2014;
- la costituzione di tale società è presupposto essenziale per la realizzazione del programma di ristrutturazione delle società partecipate dal Comune di Civitavecchia come indicato nel POR;
- la costituzione di tale società si rende necessaria come fase prodomica alla presentazione dei piani di concordato di HCS e SOT in quanto si prevede che nell'ambito delle instaurande procedure, al momento della ammissione delle procedure di concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia e subordinatamente ad essa, la NewCo debba prendere in affitto/cessione i Rami di Azienda di HCS e SOT in condizione di equilibrio economico finanziario, così interrompendo le diseconomie della gestioni;
- la costituzione di tale società risulta a fronte di quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, coerente con le finalità istituzionali del Comune di Civitavecchia, in quanto soggetto gestore di una serie di servizi

pubblici locali dei quali il Comune di Civitavecchia è titolare e per i quali lo stesso necessita di un modello operativo che ne garantisca la produzione e l'erogazione per la comunità locale secondo livelli qualitativi rispondenti ai fabbisogni dei cittadini, delle imprese e degli altri soggetti operanti nell'ambito del territorio comunale;

- la costituzione di tale società è indispensabile, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 1, comma 611 della legge n. 190/2014, per pervenire alla definizione di un modello organizzativo-gestionale per i servizi pubblici locali in grado di consentire al Comune di Civitavecchia:
  a) di far fronte alla complessità della gestione dei servizi con un centro di imputazione unitaria, sottoposto a controllo intenso;
  b) di operare in termini di massima efficacia organizzativa e funzionale nel contesto di riferimento, a fronte dell'aumentata complessità dello stesso in ragione dell'evoluzione socio-economica del territorio di Civitavecchia dovuta allo sviluppo delle attività dell'area portuale;
  c) di affrontare l'evoluzione di alcuni servizi pubblici locali a rete afferenti agli ambiti e ai bacini territoriali ottimali dei quali lo stesso Comune fa parte, anche in una prospettiva di progressiva aggregazione con altri soggetti;
- la gestione ottimale dei principali servizi pubblici locali con rilevanza economica del Comune di Civitavecchia (tenendo conto delle possibili evoluzioni riferite agli ambiti ed ai bacini territoriali ottimali di cui il Comune è parte) è riconducibile ad un modulo gestionale configurabile in una società multiservizi, affidataria diretta dei servizi stessi, secondo il modello dell'in house providing, in ragione del fatto che risulta potenzialmente preferibile l'affidamento in esclusiva, a fronte:

a.1.) della necessità di trasferimenti a copertura degli obblighi di servizio pubblico prefigurabili e dei possibili sussidi incrociati (determinati da compensazioni tra surplus e deficit all'interno delle diverse componenti dei servizi erogati);
a.2.) dalla concreta possibilità che, per la complessità dei servizi gestiti e del relativo contesto, i servizi stessi producano esternalità, meglio assorbibili con una gestione in esclusiva;
b) della problematicità di alcune condizioni specifiche di mercato, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori in rapporto alle peculiarità del contesto;
c) delle caratteristiche dell'affidamento e della natura dei servizi da erogare, che evidenziano:
c.1.) la necessità di un rapporto tra affidante e affidatario molto pervasivo da parte del primo;
c.2.) l'incidenza del grado di incertezza e variabilità del contesto economico e ambientale;
c.3.) la necessità di un modello che consenta massima disponibilità delle informazioni;
c.4.) la necessità di un modello impostato per favorire monitoraggio e controllo;

Dato altresì atto che il Dirigente del servizio partecipate predisposto la relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012, allegato sub A) dalla quale si evince la sussistenza delle ragioni e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta ed il rispetto dei principi comunitari della parità di trattamento degli operatori e della economicità della gestione produttiva;

Preso atto che dalla relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 risulta che l'affidamento *in house* è il modulo gestorio ottimale, nei termini sopra descritti, per i servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, in quanto:

- dall'analisi degli obblighi di servizio pubblico è evidente che le attività dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rispondono ad un'unica esigenza di gestione unitaria ed organizzativa; in caso contrario si perderebbe la possibilità di sfruttarne le relative sinergie e le economie che ricadono genericamente sull'intero territorio del Comune e sulla possibilità, per il Comune, di agire integralmente sul ciclo delle politiche pubbliche di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- il denominatore comune alla parità di trattamento tra gli operatori economici di settore e l'affidamento *in house*, risiede nell'applicazione del controllo analogo al soggetto gestore (newco) di cui trattasi (e fermo restando ogni decisione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete da parte, ove costituito, dell'Ente di Governo dell'ATO).
- le sinergie sistemiche a contenimento dei costi fissi;
- le economie di scala, di scopo e di varietà a riduzione di fattori produttivi operativi (es. costo del lavoro) ed extraoperativi (es. saldo della gestione finanziaria);

Ritenuto opportuno, in ossequio agli obiettivi strategici definiti nel POR (e quindi nell'ambito della procedura di concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia) e quale modulo gestorio ottimale, affidare in house providing alla costituenda Newco, in ossequio anche all'art.3-bis del D.L. n.138/2011, convertito nella L. n.148/2012, i seguenti servizi pubblici locali:

- servizio di gestione del verde pubblico;
- servizio di gestione del canile municipale;
- servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di assistenza educativa culturale;
- servizio farmaceutico pubblico al dettaglio;
- servizi cimiteriali;
- servizio di gestione bagni pubblici;
- servizio di verifica degli impianti termici;
- servizio idrico integrato;

- servizio di igiene urbana;
- servizio di trasporto pubblico locale.

Visto che per i servizi pubblici locali a rete, gli Enti di Governo e gli stessi ambiti territoriali ottimali non sono stati ancora definiti dalla Regione Lazio;

Tenuto conto che, in relazione alla costituzione della nuova società, sono state elaborate le linee guida del piano industriale strategico 2016-2020, predisposte in conformità con gli indirizzi politico-istituzionali e con le indicazioni fornite dalle parti sociali (Allegato sub C);

Che tali linee guida del piano industriale garantiscono l'equilibrio economico-finanziario del particolare modello gestionale individuato;

Preso atto che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. sub B) gli schemi di Atto Costitutivo e Statuto della costituenda Newco;

Visti i documenti predisposti dal Dirigente del servizio partecipate di seguito riportati:

- lo schema di relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012, allegato sub A)
- schema di atto costitutivo e statuto della Newco, allegato sub B);
  -linee guida del piano industriale strategico 2016/2020, allegato sub C), con la precisazione che gli schemi dei contratti di servizio verranno rimessi a successiva approvazione da parte di Codesto Consiglio Comunale in uno con il piano industriale definitivo;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Visti:

- il Piano operativo di razionalizzazione (POR);
- il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) **Di recepire** la relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 (allegato sub A), predisposta dal Dirigente del servizio partecipate, dalla quale si evince la sussistenza delle ragioni e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

2) **Di costituire** una società a responsabilità limitata denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., per le finalità indicate dall'art.2 dello statuto che la regge, con sede legale in Civitavecchia, per un capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente sottoscritto dal Comune di Civitavecchia ed approvando sin da ora un successivo aumento di detto capitale a € 120.000,00 (centoventimila/00) sotto la condizione sospensiva della ammissione di HCS e SOT alle procedure di concordato preventivo in funzione del successivo affidamento ad essa *in house providing*, nell'ambito di dette procedure di concordato preventivo, dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, quali segnatamente:

- servizio di gestione del verde pubblico;
- servizio di gestione del canile municipale;
- servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di assistenza educativa culturale;
- servizio farmaceutico pubblico al dettaglio;
- servizi cimiteriali;
- servizio di gestione bagni pubblici;
- servizio di verifica degli impianti termici;
- servizio idrico integrato;
- servizio di igiene urbana;
- servizio di trasporto pubblico locale;

3) **Di dare atto** che, con separato provvedimento dirigenziale, verrà assunto regolare impegno di spesa per il conferimento del capitale sociale di cui al punto precedente;
4) **Di approvare** lo schema di statuto della Civitavecchia Servizi S.r.l. nei termini del testo, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale composto da n.35 articoli, contestualmente allo schema di atto costitutivo, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato sub B);
5) **Di approvare** le linee guida del piano industriale strategico 2016/2020, (Allegato sub C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6) **Di dare** mandato al Sindaco, alla Giunta, ai Dirigenti competenti di assumere i necessari provvedimenti al fine di raggiungere le finalità indicate nella presente Deliberazione Consiliare, e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia – Costituzione società multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

Allegati:

L'assessore Relatore	Sindaco. COZZOLINO ANTONIO
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica	Il Dirigente Riccardo Rapalli
Parere di Regolarità Contabile	IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI *Dott. Riccardo RAPALLI*

RIFERIMENTO BILANCIO

FUNZ.	SERV.	INTERV.	CAP.	ART.

PREVISIONE P.E.G.	€.
Impegno Atto n° _____ Impegno _____	€.
Impegni assunti	
Impegno attuale	
Parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.	**Il Segretario Generale** Dott.ssa Caterina Cordella
Seduta del 27 LUG. 2016	**Il Segretario Generale** Dott.ssa Caterina Cordella

Comune di Civitavecchia
PROT.N.0051244 del 20/06/2016
Tipo: E 0160051244

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

In data 20/06/2016 i sottoscritti:

dott. Stefano Valente - Presidente

dott. Giorgio Palombo - Componente

dott. Francesco Raimo – Componente,

si sono riuniti, alla presenza del Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate, Assessore al Bilancio e Assessore alle Partecipate presso la casa comunale per concludere, con espressione del parere, la documentazione presa in data 26/05/2016 in esame la proposta di delibera n. 74 del 25/05/2016 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia – costituzione società multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l." – e successivamente a seguito di modifiche della stessa si sono riuniti ulteriormente in data 7/06/2016, 15/06/2016, 17/06/2016 (in Latina).

Il Dirigente Rapalli, comunica che per mero errore parte della documentazione trasmessa a mezzo pec in data 16/06/2016 (atto costitutivo art. 5 e proposta di delibera pag. 4 "…new co debba prendere in affitto/cessione i rami d'azienda…) risultava errata e che pertanto, oggi, riconsegna versione corretta degli stessi documenti che si allegano al presente parere.

Il Collegio, quindi passa all'esame della documentazione e prima di procedere all'espressione del parere riporta testualmente quanto riportato a pag. 19 della **"Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune del 04/05/2016 (erroneamente datata 05/05/2016)"**:

"Si sono concretizzate le seguenti azioni previste dal POR:

1) In data 13 novembre 2015, in sede di assemblea straordinaria, veniva completata la procedura di scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2484 comma 1, n.6, C.C., della Società Civitavecchia Infrastrutture s.r.l..

2) Con riferimento alla costituzione della nuova Società (che sostituirà le quattro attualmente esistenti ed in liquidazione) gli uffici hanno predisposto i necessari atti tra cui: Piano industriale, contratti di servizio con il Comune, relazione ex art. 34, Statuto;

3) I liquidatori delle società dopo aver provveduto alla analisi economico finanziaria dei servizi affidati, hanno predisposto i relativi Busines Plan per ciascun servizio, con i relativi organigrammi. Hanno conseguentemente predisposto le perizie dei rami.

*..... sintesi delle **azioni intraprese** per l'implementazione del programma **che porterà alla presentazione dei piani di concordato liquidatorio** e conseguente chiusura delle 4 società del gruppo, con affidamento ad un nuovo gestore (New Co) dei servizi pubblici, **nell'ambito di una procedura di Concordato e quindi sotto il controllo del Tribunale di Civitavecchia,** previo accordo sindacale per la riduzione del costo del lavoro:*

I liquidatori delle società partecipate hanno predisposto:

1. business plan dei singoli servizi,

2. piante organiche per ogni servizio,

3. perizie relative ai rami di azienda,
4. perizie relative alla valutazione dei mezzi e delle attrezzature delle società,
5. cassa integrazione in deroga su tutto il personale, all'esito di trattativa sindacale, per il periodo massimo concesso di cinque mesi,
6. ricostruzione del debito e delle "classi",
7. piani di concordato riaggiornati sulla base del bilancio al 31 dicembre 2015, si ritiene possibile completare il programma ***e presentare le istanze di concordato per il 30 aprile 2016,***
Il Comune di Civitavecchia *ha provveduto a* ***predisporre gli atti necessari alla costituzione della New Co*** *(Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l):*
1. Piano industriale,
2. Contratti di servizio e carta dell'utente per i servizi da affidare,
3. Relazione ex art. 34 della legge n. 221/2012,
4. Statuto e atto costitutivo (Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l).
Tali documenti, ormai ultimati, saranno presentati a breve in Consiglio Comunale per l'approvazione in apposita delibera, sentito il parere dei Revisori.
Con riferimento al reperimento della ***fonte di finanziamento*** *dei piani di concordato: il Comune di Civitavecchia nel mese di dicembre 2015 ha sottoscritto con Enel uno "schema di attualizzazione ed interpretazione" della precedente convenzione del 2008, che comporterà nuove entrate per il Comune.*
Con delibera approvata dal Consiglio Comunale in data 11 marzo 2016 è stato formulato atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate di: "reperire le risorse finanziarie ed economiche necessarie al supporto finanziario a titolo di finanza esterna ai piani di concordato di HCS e delle SOT, nell'ambito delle risorse disponibili previste al punto 2.1 dello ***schema di attualizzazione ed interpretazione del vigente accordo che disciplina i reciproci rapporti tra l'Amministrazione comunale di Civitavecchia ed Enel produzione SpA."***

Il Collegio, quindi, passa definitivamente all'esame dell' ultima proposta di delibera n.74 del 25/05/2016 pervenuta a mezzo PEC in data 16/06/2016 e nel prendere atto di quanto nella stessa riportato, sottolinea l' estrema urgenza di procedere all' adozione dei provvedimenti che diano attuazione alle linee guida previste nel POR e cioè la presentazione dei piani di concordato dando così inizio alla procedura **di Concordato sotto il controllo del Tribunale di Civitavecchia e cessazione di tutte le attività svolte da società in stato di liquidazione.**
Il collegio dopo attenta lettura della proposta e degli allegati ha constatato che:

- la costituzione della New Co Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l, risulta necessaria e prodromica alla presentazione dei piani di concordato di HCS e SOT, così come indicato nel POR in cui +è previsto che al momento della ammissione alle procedure di concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia e subordinatamente ad essa, la NewCo debba prendere in affitto/cessione i Rami di Azienda di HCS e SOT in condizione di equilibrio economico finanziario, al fine di interrompere le diseconomie della gestioni;
- la costituzione della società è finalizzata esclusivamente all' acquisizione in affitto di ramo di azienda dei servizi attualmente gestiti da HCS e SOT, nell' ambito dell' istauranda procedura di concordato innanzi al Tribunale di Civitavecchia e che la non ammissione alla suddetta procedura di concordato comporterà il venir meno della ragione della sua costituzione con conseguente necessità di scioglimento della società stessa;
- la costituzione della New Co non comporta oneri derivanti da compensi all'organo di amministrazione, fino all'effettiva operatività della società, così come previsto all'art. 5 dell'Atto Costitutivo;

- che l' Ente ha predisposto uno schema di piano industriale contenente le linee guida della gestione dei servizi in condizione di economicità, da perfezionarsi con la definizione degli accordi sindacali che dovrebbero avvenire nell' ambito dell' istauranda procedura di concordato e/o preliminarmente ad essa;
- che l' Ente ha predisposto la relazione ex art. 34 legge n.221/2012, dalla quale si evince la sussistenza delle ragioni e dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, mentre rinvia la sua stesura definitiva contestualmente all' approvazione degli schemi di contratto di servizio e del Piano Industriale definitivo.

Il collegio,

preso atto

che la costituzione della New Co Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l è finalizzata pertanto alla definizione della vicenda legata alle società partecipate del Comune di Civitavecchia nell' ambito della istauranda procedura (concordato) innanzi al tribunale di Civitavecchia, con lo scopo di ridurre l' attuale assetto delle partecipate composto da 4 società (HCS + 3 SOT), ad una sola società.

visto

il parere favorevole del Dirigente del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell' art. 49 e dell' art. 153 d.lgs 267/2000;

che sarà, inoltre, determinante il supporto del Segretario Generale in ordine alle *"...funzioni consultive, referenti e di assistenza"* giuridico amministrativa di cui all'art. 97 del TUEL;

esprime

parere favorevole, alla costituzione della New Co Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l, così come precedentemente prospettata, sottolineando ancora una volta la necessità di definire al più presto le criticità derivanti dalla gestione delle società partecipate in liquidazione, attraverso una rapida attuazione di tutti gli atti e indirizzi contenuti nel POR, primo fra tutti la presentazione dei piani di concordato.

Allegati:

- Proposta di delibera n. 74 del 26/05/2016
- Schema atto costitutivo

Civitavecchia 20/06/2016

Il Collegio dei Revisori

dott. Stefano Valente

dott. Giorgio Palombo

dott. Francesco Raimo

Repertorio n. Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IN HOUSE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila<>, il giorno <> del mese di <>

<> <> 20<>

In <>, <>.

Avanti di me avv. **Mariangela Pasquini**, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

- **COMUNE DI CIVITAVECCHIA**, con sede in Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, codice fiscale: 02700960582, di nazionalità italiana;

presente in persona del relativo Sindaco **COZZOLINO Antonio**, nato a Torre del Greco (NA) il 7 luglio 1976, munito dei necessari poteri per quanto *infra* in virtù del disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e giusta deliberazione del relativo Consiglio Comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza *ex* art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, il cui verbale, in estratto conforme, al presente atto **si allega sotto la lettera "A"**;

- **<COGNOME Nome>**, nat<> a <> (<>) il <>, residente e domiciliat<> in <> (<>), Via <> n. <>, Codice Fiscale: <>, cittadin<> italian<>;

[AMMINISTRATORE UNICO]

- **<COGNOME Nome>**, nat<> a <> (<>) il <>, residente e domiciliat<> in <> (<>), Via <> n. <>, Codice Fiscale: <>, cittadin<> italian<>.

[SINDACO UNICO]

Detti Comparenti, della cui identità personale nonché qualifica e poteri del primo io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1) Denominazione sociale

E' costituita dal COMUNE DI CIVITAVECCHIA una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la denominazione **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata: **"C.S.P. - S.R.L."**.

Articolo 2) Sede

La Società ha sede in **Civitavecchia** (RM).

Articolo 3) Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4) Oggetto sociale

La Società ha lo scopo indicato nell'articolo 4) dello Statuto sociale; Statuto recante le norme relative al funzionamento della società, *ivi* comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, composto di numero 35 (trentacinque) articoli, che si trascrive in calce al presente atto costitutivo per formarne parte integrante e sostanziale e che, previa lettura da me datane,

il socio unico COMUNE DI CIVITAVECCHIA approva articolo per articolo e nel suo complesso.

Articolo 5) Organo Amministrativo

Operando la scelta di cui all'articolo 20 dello Statuto sociale, i Soci convengono di affidare l'amministrazione della Società ad un **Amministratore Unico** che nominano, con i poteri di legge e di statuto, <fino a revoca o dimissioni/per <> esercizi sociali>, nella persona de<> Signor <> <**COGNOME Nome**> (come sopra generalizzat<>), il quale, presente, accetta la carica, eleggendo domicilio allo scopo presso la suindicata sede sociale e dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a norma di legge o di statuto.

All'Amministratore non spetterà alcun compenso fino al momento in cui la Società diverrà operativa per effetto del primo degli affitti/acquisti dei rami di azienda di titolarità delle altre società *in house* o operative territoriali del Comune di Civitavecchia.

Articolo 6) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in **Euro <>** e viene sottoscritto e liberato per intero dal socio unico, COMUNE DI CIVITAVECCHIA in denaro, mediante versamento al testè nominato Amministratore Unico della corrispondente somma, a mezzo

Il nominato <Amministratore Unico pertanto, dichiara di aver ricevuto la suindicata somma, rilasciandone quietanza, ed attesta che il capitale sociale di Euro <> è versato per intero.

Articolo 7) Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 20<> (duemila<>).

Articolo 8) Spese

Le spese del presente atto, ammontanti complessivamente a circa Euro <>, sono a carico della Società.

La società è retta dal seguente Statuto.

***

STATUTO DELLA

"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - SOCIETA' A RESPOSABILITA' LIMITATA"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata *in house* denominata **"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata"**, in forma abbreviata: **"C.S.P. - S.R.L." con socio unico il Comune di Civitavecchia.**

1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere o rilievo tipografico e formare oggetto di *design*.

1.3. Le norme statutarie di cui *infra*, nella parte in cui derogano all'ordinaria disciplina delle società di capitali di cui al codice civile, trovano la propria ragione nella circostanza che la Società è una società "*in house*", come tale a capitale interamente pubblico ed avente ad oggetto la gestione, in affidamento diretto, di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico socio esclusivo, al fine di garantirne l'unitarietà. Come tale, altresì, la Società è soggetta ad un controllo da parte dell'ente pubblico o dell' ente pubblico esclusivo titolare del relativo capitale sociale analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi nonché è destinata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla (di seguito, anche, semplicemente **"Ente Pubblico"**).

1.4. Il detto controllo analogo ed il relativo vincolo di delegazione interorganica si esprimono nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione e tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, la regolazione e la gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico socio, che affida i Servizi Pubblici Locali, effettua sulla Società il controllo strategico e del bilancio preventivo e consuntivo nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa, attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche competenze.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Civitavecchia (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2.2. I soci possono istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e dipendenze.

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

4.1. La Società ha per oggetto la gestione dei Servizi Pubblici Locali e di pubblica utilità in genere a favore del Comune di Civitavecchia nell'ambito del territorio di competenza dello stesso, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.

4.2. In particolare, tra gli altri, la Società ha ad oggetto la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indicati:

A) Esercizio, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:
- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali;
-fognatura;
-depurazione delle acque reflue ad uso civile e industriale;
-studio, progettazione, costruzione e direzione lavori di reti e impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari;
-gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle reti e delle infrastrutture, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, propria o di terzi;
-progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale;
-attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;
-servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;
-commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;
-studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;
-progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.
-la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.
B) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:
-trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, incluso il servizio pubblico autofilotranviario, sotterraneo e ferroviario di persone e cose;
-l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di

collegamento stazione - porto/aereoporto, servizi sostitutivi delle FS o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo.
-gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione.
-gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
-progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere e infrastrutture connesse al trasporto in genere;
-programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
-manutenzione e gestione della illuminazione pubblica; [da verificare con dirigenti comune]
-vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
-fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli autobus;
-ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.
C) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:
-raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
-spazzamento e lavaggio viario;
-manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo urbano;
-gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per il controllo obbligatorio delle caldaie;
-servizi cimiteriali;
-gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche;
- servizio di gestione del canile comunale;
- servizio di bagni pubblici a pagamento;
-altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legislazione vigente;
-gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
-gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti;
-raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, imballaggi in genere ecc, anche porta a porta, e loro commercializzazione;
-lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi;
-la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue;
-la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi;

-realizzazione e gestione di impianti di riciclaggio, recupero, inertizzazione, compostaggio, cogenerazione, ammasso, deposito, innocuizzazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, fanghi, depurazione delle acque e dei fiumi, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni tecniche e commerciali inerenti e connesse a tali servizi e attività;

D) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore socio - sanitario costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

-Dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici e attività complementari;

-tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;

- le attività inerenti l'assistenza educativa culturale;

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti, la Società potrà realizzare gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento degli impianti e delle dotazioni nonché gli interventi di ristrutturazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi di valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali degli impianti e delle dotazioni destinati al servizio pubblico concesse in uso dal socio.

4.4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra nonché potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'attività sociale, purché necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che la stessa deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente Pubblico che la controlla e che le attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica potranno essere svolte solo purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di esercizio dei Servizi Pubblici Locali che devono, comunque, rimanere prevalenti.

4.5. Fermo quanto sopra, la Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fideiussioni per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa, in particolare per quanto concerne le c.d. attività riservate, e purché tutte tali operazioni non costituiscano attività prevalente della Società.

4.6. La Società opera nel campo dei Servizi Pubblici Locali ai sensi delle leggi nazionali e regionali tempo per tempo vigenti ed essendo chiamata a svolgere servizi pubblici e di utilità sociale è tenuta

ad operare nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.7. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali, potendo anche partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.

4.8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle notizie inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro <> ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Per tutta la durata della Società la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento).

5.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, *ivi* compresi beni in natura e crediti, inclusa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

5.4. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5.5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento del capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-*ter* c.c., anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla relativa decisione di aumento del capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-*bis*, comma 2, c.c. possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 6

6.1. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

6.2. I soci possono, tuttavia, decidere che le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Articolo 7

7.1. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi, sono liberamente trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici e purchè con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "*in house*" da parte del Comune di Civitavecchia di Servizi Pubblici Locali.

7.2. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.3. Il trasferimento di partecipazioni eseguito in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto 7.1. ovvero eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, non ha effetto nei confronti della Società, in guisa che l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

7.4. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni a soggetti pubblici già soci ovvero a soggetti pubblici terzi dovrà comunicare per iscritto la propria offerta all'Organo Amministrativo, mediante apposita *denuntiatio* contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

La *denuntiatio* può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione.

L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della *denuntiatio*, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; la detta dichiarazione può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio* (nel caso di raccomandata cartacea, entro il detto termine di trenta giorni essa deve essere consegnata alle poste);

b) l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti; la detta comunicazione deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) e può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio*.

7.5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

7.7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta di concludere il futuro contratto di trasferimento della partecipazione stessa ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, si intenderà concluso il relativo contratto preliminare di trasferimento della partecipazione ai sensi dell'articolo 1351 c.c. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la data di stipulazione del contratto definitivo di trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.8. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire la totalità della partecipazione all'acquirente indicato nella *denuntiatio*; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione, potrà trasferire la relativa parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.9. Tutte le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano applicazione anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà.

7.10. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi non possono essere offerte in garanzia né in godimento.

7.11. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse è richiesto il gradimento unanime degli altri soci.

A tal fine, una volta decorso inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'Organo Amministrativo, che dovrà trasmetterla al socio.

Qualora, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

Salva l'ipotesi di silenzio-assenso di cui al precedente capoverso, in caso di mancata concessione del gradimento il socio che intende alienare la propria partecipazione può esercitare il diritto di

recesso dalla società a norma di legge e di statuto.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 8

8.1. Il recesso è ammesso nei casi previsti dal codice civile.

8.2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'Organo Amministrativo presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

8.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

8.4. Salva diversa inderogabile disposizione di legge, il recesso produce i suoi effetti una volta intervenuto il rimborso della relativa partecipazione.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9

9.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori ed il relativo compenso, nonché l'eventuale nomina di direttori generali, amministrativi e tecnici, con determinazione dei relativi compiti e attribuzioni e del relativo compenso;

3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, del Sindaco Unico ovvero dei membri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e/o la nomina del Revisore nonché e la determinazione del relativo compenso;

4) le modificazioni del presente Statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9.3. Sono, inoltre, in ogni caso riservate alla competenza dei soci - fatti salvi gli inderogabili principi in materia di società a responsabilità limitata, specie in tema di amministrazione - le decisioni in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:

1) *budget* di esercizio;

2) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui, salvo che si tratti di:

2.a) operazioni e contratti già previsti nel *budget* di cui al precedente numero 1);

2.b) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi

di spesa del Piano di Ambito;
2.c) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche, etc.
3) criteri generali per la formulazione delle tariffe, ove non già determinati a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4) modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
5) l'assunzione di prestiti/mutui non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
6) acquisto e presa in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
7) alienazione o concessione in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
8) acquisto o presa in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
9) alienazione o concessione in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
10) acquisti di partecipazioni societarie e simili;
11) alienazione, totale o parziale, di partecipazioni societarie e simili;
12) piani annuali/pluriennali di assunzione e di riduzione di personale;
13) piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
14) prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali;
15) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);
16) su ogni altro argomento che l'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, ovvero l'Organo di Controllo Analogo ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.

9.4. Per le decisioni ed operazioni suindicate, pertanto, l'Organo Amministrativo non può procedere in assenza della previa autorizzazione dei soci, fermi i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo.

9.5. Le decisioni dei soci suindicate sono assunte nel rispetto del disposto degli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti, e costituiscono, insieme a quanto previsto nei successivi Articoli 30 e 31, esplicazione dei poteri di indirizzo,

programmazione e controllo, da parte dell'ente pubblico socio, analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi.

Articolo 10

10.1. Le decisioni dei soci possono essere assunte:
a) mediante deliberazione assembleare,
b) sulla base di consultazione scritta;
c) mediante consenso espresso per iscritto.

10.2. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ferme diverse maggioranze di legge per singole ipotesi.

10.3. Nell'ipotesi di decisioni dei soci assunte sulla base di consultazione scritta o mediante consenso per iscritto, tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 11

11.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo della consultazione scritta, dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, che astenuti o contrari.

11.2. Detto documento deve essere sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nel domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla Società e annotato nell'eventuale libro soci.

11.3. Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sull'eventuale Libro delle decisioni dei Soci.

11.4. La suddetta comunicazione a ciascun socio sarà del pari considerata effettuata, laddove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Articolo 12

12.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo del consenso espresso per iscritto, esso avverrà mediante la redazione di un documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

12.2. Tale documento dovrà essere trasmesso in copia a tutti i soci, i quali dovranno restituirlo alla Società con l'indicazione del

voto e/o dell'astensione e/o della contrarietà, dell'eventuale motivazione ed altresì con la sottoscrizione del socio.

Articolo 13

13.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la relativa adunanza.

13.2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica) con conferma di ricezione.

13.3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno; potrà essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, purchè non nel medesimo giorno della prima.

13.4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

Articolo 14

14.1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno degli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti; oppure, in caso di mancanza, alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

14.3. Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

14.4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 15

15.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Articolo 16

16.1. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

16.2. L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

17.1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le deliberazioni per le quali sia richiesto a norma di legge un diverso *quorum* deliberativo.

17.2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

Articolo 18

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLLA SOCIETA'

Articolo 19

19.1. La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina, da:
1) un Amministratore Unico;
2) due o più persone, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, secondo quanto sarà stabilito dai soci che procedono alla nomina;
3) un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina.

19.2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete alla decisione dei soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. Per la prima volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo.

19.3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci ed anche a persone giuridiche od enti in genere.

19.4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

19.5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

19.6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

19.7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa espressa decisione dei soci.

19.8. Gli amministratori sono rieleggibili.

19.9. Gli amministratori sono liberamente revocabili anche senza giusta causa e, in ogni caso, senza diritto ad indennizzo, stante la natura politico-fiduciaria della relativa nomina proveniente dal/i socio/i ente/i pubblico/i. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Referente per il Controllo Analogo/Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo.

19.10. Costituisce causa di decadenza automatica degli amministratori la scadenza del mandato dell'Amministrazione politica che li ha nominati; la detta decadenza ha effetto dal momento della nomina, con decisione dei soci, del nuovo Organo Amministrativo della Società. A tal fine, alla scadenza del mandato dell'Amministrazione che li ha nominati, gli amministratori fino a quella data in carica hanno l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori o per la conferma di quelli già in carica.

Articolo 20

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dai soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

20.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 21

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

21.3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente Articolo 16.1. per le analoghe adunanze dell'Assemblea dei soci.

21.6. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

21.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge ovvero in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 22

22.1. A meno che l'adozione del metodo collegiale non sia richiesta dalla legge o dallo Statuto ovvero da uno o più amministratori, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 2475, comma 4, c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

22.2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, *ivi* compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta, oltre che ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, i quali, se intendono esprimere voto favorevole o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema,

ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla Società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come astensione.
Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione.
Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'identità dei votanti;
c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.
22.3. Ove si adotti il metodo della decisione mediante il consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla Società nel termine in cui al successivo capoverso, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione, *ivi* compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo.
Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 10 (dieci) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di 10 (dieci) giorni.
Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli

amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.

22.4. Le decisioni degli amministratori mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

23.1. Fermo l'esercizio del controllo analogo di cui ai successivi Articoli 30 e 31 del presente Statuto e fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 c.c. e dal precedente Articolo 9 del presente Statuto, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, che può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.2. L'Organo Amministrativo trasmette all'Organo di Controllo Analogo:

(a) con cadenza trimestrale:

- una situazione economica e finanziaria della Società (c.d. trimestrale), con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*;
- *reports* economici suddivisi per centri di costo analitici (settore di attività);
- *reports* sui flussi di liquidità;

(b) con cadenza annuale:

- *reports* con i dati utilizzati per l'applicazione delle Tariffe dell'utenza;
- l'elenco aggregato degli acquisti dei beni, servizi e lavori elencando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modificazioni del regolamento degli acquisti;

nonché, semestralmente,

- un bilancio infrannuale della Società, con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*.

L'Organo Amministrativo inoltre riferisce con apposita relazione trimestrale all'Organo di Controllo Analogo sull'andamento della

gestione nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue eventuali controllate e, comunque, riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'Organo Amministrativo e/o Direttori e/o Dirigenti della Società abbiano un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dall'Organo di Controllo Analogo, rendendo tempestiva e analitica motivazione in ordine a tali scostamenti.

Articolo 24

24.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissando le relative attribuzioni.
24.2. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire con precisione i limiti delle relative deleghe, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega.
24.3. Gli amministratori delegati hanno l'obbligo di riferire ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Controllo della Società.
24.4. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione come determinato dalla Assemblea. E', tuttavia, ammessa una differente distribuzione tra i diversi membri del Consiglio di Amministrazione del detto compenso complessivo in relazione alle deleghe attribuite.
24.5. Non sono delegabili le materie riservate alla decisione dei soci ai sensi del precedente Articolo 9.
24.6. Non sono, inoltre, delegabili le materie elencate nell'articolo 2475, ultimo comma, c.c.
24.7. L'Organo Amministrativo può nominare institori o procuratori, per singoli affari o per categorie di affari e per il compimento di determinati atti stabilendone i poteri.

Articolo 25

L'Organo Amministrativo è tenuto a controllare la qualità dei servizi pubblici locali erogati dalla Società mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti e, in particolare, a tal fine, è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi pubblici locali erogati.

Articolo 26

L'Organo Amministrativo provvede alla stipula della Carta della Qualità dei Servizi, per ciascuno dei servizi gestiti, conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 ("Qualità dei servizi pubblici"), nonché conformemente alle linee guida contenute nell'accordo in conferenza unificata del 26 settembre 2013 e all'articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Articolo 27

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, adotta - se ritenuto necessario - regolamenti interni per

il funzionamento e per l'organizzazione della Società.
In particolare, tra gli altri, possono essere disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:
a) Appalti, forniture, servizi, spese in economia;
b) Modalità di assunzione e regolamentazione del personale;
c) Modalità di accesso agli atti aziendali;
d) Ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione societaria, se ritenuto opportuno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 28

28.1. La rappresentanza generale della Società, sostanziale e processuale, spetta:
- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di amministrazione affidata a più persone non costituenti un consiglio di amministrazione, a tutti gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro a seconda che l'amministrazione sia ad essi affidata congiuntamente oppure disgiuntamente tra loro.

28.2. La rappresentanza sociale altresì spetta:
- agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega;
- ai direttori generali ed agli institori, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con decisione dell'Organo Amministrativo, ai quali essa sarà attribuita nelle forme di legge da colui cui spetta la rappresentanza organica della società;
- ai procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari, cui essa sarà attribuita, previa decisione dell'Organo Amministrativo, da uno dei soggetti di cui sopra, nei limiti del proprio potere di rappresentanza, nelle forme di legge.

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 29

29.1. Quando sia obbligatorio per legge o i soci lo ritengano opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore.
29.2. L'Organo di Controllo svolge funzioni di controllo interno della società.
29.2.1. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
29.2.2. L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della relativa nomina.
29.2.3. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
29.3. Il Revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della Società.
Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA'

Articolo 30

30.1. Come già precisato al precedente Articolo 1, l'affidamento diretto in favore della Società di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico o degli enti pubblici socio/i esclusivo/i presuppone e comporta la soggezione della Società stessa ad un controllo, da parte del/i detto/i ente/i pubblico/i, analogo a quello da quest'ultimo/i esercitato sui propri servizi.

Il detto controllo analogo è esercitato dai seguenti soggetti:

- dall'Assemblea dei soci, per le decisioni ed operazioni di cui al precedente Articolo 9.3. per le quali è prevista dal medesimo Articolo 9.3. la previa autorizzazione assembleare;
- dall'Organo di Controllo Analogo, di cui al presente Articolo 30, per le operazioni e con le modalità di cui al successivo Articolo 31; al medesimo Organo di Controllo Analogo spetta, altresì, la vigilanza sull'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo della Società, delle decisioni dell'Assemblea dei soci di cui sopra.

L'Organo di Controllo Analogo è costituito dal/i Dirigente/i dell'Ufficio Controllo Analogo del/degli ente/ pubblico/i socio/i *pro tempore*.

30.2. Trattandosi di attività istituzionale dell'Ente Locale socio, attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni dell'Organo di Controllo, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

Articolo 31

31.1. L'Organo di Controllo Analogo svolge attività di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società come precisato nel successivo articolo.

31.2. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo e controllo e negli statuti delle predette società.

31.3. L'Organo di Controllo Analogo - fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario - esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi sociétari - con esclusione dell'Organo di Controllo della Società con cui si confronta ai sensi del successivo punto 31.8. del presente articolo - ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale.

31.4. In particolare, l'Organo di Controllo Analogo ha poteri di iniziativa (controllo "*ex ante*"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "*ex post*") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo della Società.

31.5. L'Organo di Controllo Analogo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti,

la cui assenza (o violazione) è fonte di responsabilità per gli amministratori, sui seguenti atti predisposti dall'Organo Amministrativo della Società:
a) corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità amministrative);
b) schemi dei contratti di servizio con i soci e successive modifiche e integrazioni;
c) la macro-organizzazione aziendale.

31.6. L'Organo di Controllo Analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e, a tal fine, formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui *reports* gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dall'Organo Amministrativo della Società.

31.7. L'Organo di Controllo Analogo formula:
- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;
- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale *ex* D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo;
- parere in ordine alla nomina e alla revoca del/i responsabile/i delle funzioni di *internal auditing* e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori.

31.8. L'Organo di Controllo Analogo:
- si confronta con l'Organo di Controllo della Società e con il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001;
- in occasione delle assemblee dei soci riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
- informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche;

31.9. L'Organo di Controllo Analogo può chiedere all'Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività e può formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore congiunto o disgiunto dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

31.10. L'Organo di Controllo Analogo, nell'ipotesi in cui ravvisi scostamenti rispetto alla programmazione e/o agli indirizzi approvati ovvero laddove l'Organo Amministrativo non provveda a fornire le informazioni richieste, potrà provvedere alla

convocazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità stabilite al precedente Articolo 13, per gli opportuni provvedimenti.

31.11. L'attività dell'Organo di Controllo Analogo è esercitata nel rispetto del disposto degli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 32

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni; in questo ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala nella relazione sulla gestione (o, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 33

La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 34

La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

***

Ai sensi dell'articolo 111-*ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, ai fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese, i comparenti precisano che l'attuale indirizzo ove è posta la sede sociale è in **Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7.**

INSERIRE SOLO SE CI SONO ALTRI ALLEGATI: L<> Part<> mi dispensa<> dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai Comparenti, i quali a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio essendo le ore

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia.
Consta di fogli
per pagine
fin qui.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

PARERE
(ART. 45 COMMA 3 REGOLAMENTO COM.LE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "CONSIGLIO COM.LE" N.74 DEL 25.5.2016

Oggetto: *Riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Civitavecchia – Costituzione società Multiservizi "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L."*

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data 18.07.2016 alle ore 8:45, accertata la presenza del numero legale necessario.

Esaminati gli atti, la Commissione si esprime come segue:

Favorevoli: D'Ambrosio E. -

Astenuti: Grasso M. – De Paolis S. (si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale)

Contrari: ---------

Il provvedimento viene trasmesso all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Riccetti

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccetti Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Cordella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 27 LUG. 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Antonella Mazzoni

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 27 LUG. 2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

UFFICIO MESSI - ALBO PRETORIO
IL MESSO COMUNALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Costantini Mariano

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO
Carmelina Castello

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000.

Civitavecchia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, li 06 DIC. 2016
La presente copia è composta di n. 24 fogli è conforme all'originale agli atti di quest'ufficio.
Civitavecchia, li 14/12/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Carmelina Castello

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO
Carmelina Castello

Allegato "B" all'atto
Rep. n. 892
Racc. n. 589

Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 103369 del 14/12/2016

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina Amministratore unico della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27/07/2016 è stato approvato il nuovo Statuto societario, il quale all'art.19 prevede la figura dell'Amministratore Unico quale Organo amministrativo;

- con determinazione dirigenziale n.1939 del 11/10/2016 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per l'individuazione dell'organo di amministrazione della società Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n.2258 del 24/11/2016 è stata nominata la commissione per la selezione pubblica per l'individuazione dell'organo di amministrazione della società Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l.;

- la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alla data del 28/10/2016;

Visto con nota prot. 102731 del 12/12/2016 il Presidente della Commissione Dott. Riccardo Rapalli ha trasmesso la documentazione delle domande presentate dai vari candidati ed i relativi verbali relativa alla selezione pubblica per l'individuazione dell'organo di amministrazione della società Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l.;

Rilevato che dall'esito della selezione pubblica, si ritiene di individuare il Dott. Francesco De Leva, nato a Roma il 23/11/1962, C.F. DLVFNC62S23H501J, residente in Roma Viale Pola 31 quale Amministratore Unico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;

Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di compatibilità dell'incarico, acquisita dell'Ente in data 14/12/2016 prot. n.0103330;

Segreteria Sindaco
Piazzale Guglielmotti n.7 – 00053 Civitavecchia –Tel. 0766 590278
e-mail – antonio.cozzolino@comune.civitavecchia.rm.it
P.E.C. – comune.civitavecchia@legalmail.it

Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di conferibilità dell'incarico, acquisita dell'Ente in data 14/12/2016 prot. n.0103325;

Visti :

- l'art. 50, comma 8 del D.lgs. del 18/8/2000 n.267, in base al quale il Sindaco provvede alla nomina , alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.79/2016;
- il D.lgs. 08/04/2013 n.39;
- il D.lgs. 14/03/2013 n.33;
- lo Statuto del Comune di Civitavecchia;

DECRETA

1. **di dare atto che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di nominare** quale Amministratore Unico della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il Dott. Francesco De Leva;
3. **di stabilire** che ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012, l'indennità di posizione dell'Amministratore Unico viene fissata in euro 60.000,00 massimi lordi oltre IVA se dovuta, oltre al diritto di rimborso delle spese sopportate per ragioni d'ufficio;
4. **di dare atto** che l'esatto ammontare del compenso per l'indennità di risultato, che non può comunque superare l'indennità di posizione, verrà stabilito in sede assembleare nel rispetto della normativa vigente in materia;
5. **di definire** la durata dell'incarico per un periodo di tre anni dall'atto di della nomina;
6. **di provvedere** al deposito della documentazione relativa alla selezione pubblica presso il Servizio Partecipate

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

La presente copia, composta di n. 1 foglio è conforme all'originale agli atti di quest'ufficio.

Civitavecchia, li 14/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino

Segreteria Sindaco
Piazzale Guglielmotti n.7 – 00053 Civitavecchia –Tel. 0766 590278
e-mail – antonio.cozzolino@comune.civitavecchia.rm.it
P.E.C. – comune.civitavecchia@legalmail.it

Allegato "C" all'atto
Rep. n. 847
Racc. n. 584

Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n.103535 del 14/12/2016

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina Sindaco unico con funzioni di revisore dei conti della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27/07/2016 è stato approvato lo statuto della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., il quale all'art.29 prevede un Organo di Controllo costituito da un Sindaco Unico, cui viene affidata altresì la revisione legale dei conti della società;

Rilevato che dall'esame dei curricula pervenuti, si ritiene di individuare il Dott. Carlo Mastrandrea, nato a Viterbo il 12/07/1964, C.F. MSTCRL64L12M082W, residente in Civitavecchia Via Apollo D'oro n.32 quale Sindaco unico con funzioni di revisore dei conti della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;

Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di conferibilità dell'incarico, acquisita dell'Ente in data 14/12/2016 prot. n. 0103522;

Vista la dichiarazione dello stesso resa in merito ai requisiti e alle condizioni di compatibilità dell'incarico, acquisita dell'Ente in data 14/12/2016 prot. n.0103518;

Visti :

- Il D.Lgs. n.175/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.79/2016;
- il D.lgs. 08/04/2013 n.39;
- il D.lgs. 14/03/2013 n.33;
- lo Statuto del Comune di Civitavecchia;

Segreteria Sindaco
Piazzale Guglielmotti n.7 – 00053 Civitavecchia –Tel. 0766 590278
e-mail – antonio.cozzolino@comune.civitavecchia.rm.it
P.E.C. – comune.civitavecchia@legalmail.it

DECRETA

1. **di dare atto che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di nominare** quale Sindaco Unico con funzioni di revisore dei conti della Società Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l. il Dott. Carlo Mastrandrea;
3. **di stabilire** che il compenso del Sindaco Unico viene fissato in euro 9.000,00 oltre cassa ed IVA;
4. **di definire** la durata dell'incarico per un periodo di tre anni dall'atto di della nomina;
5. **di provvedere** al deposito del curriculum presso il servizio partecipate.

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
La presente copia, composta di n. 1 fogli è conforme all'originale agli atti di quest'ufficio.
Civitavecchia, lì 14/12/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Segreteria Sindaco
Piazzale Guglielmotti n.7 – 00053 Civitavecchia –Tel. 0766 590278
e-mail – antonio.cozzolino@comune.civitavecchia.rm.it
P.E.C. – comune.civitavecchia@legalmail.it

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, da me firmata digitalmente.

Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.lgs n. 82/2005.

La presente copia si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma lì 28 dicembre 2016